

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. R.G. *omissis* promossa da

FIDEIUSSORI

OPPONENTE

contro

BANCA

OPPOSTO

CONCLUSIONI: Come precisate all'udienza del 25.6.2020 e di seguito riportate

**NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA
NELL'INTERESSE DEGLI ATTORI OPPOSTI**

In conformità al provvedimento giudiziale che dispone la trattazione scritta dell'udienza fissata per il giorno 24.06.2020,

l'Avv. *omissis*, procuratore degli attori oppositi, rifiutando il contraddittorio su ogni avversa nuova domanda e/o eccezione, così precisa le proprie

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ill.mo tribunale adito, contrariis relectis, così giudicare:

In via preliminare:

1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società BANCA e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. *omissis*, R.G. n. *omissis*, emesso in data 08.10.2018 dal Tribunale di Lecco;

2) accertata e dichiarata la violazione delle disposizioni degli artt. 633 e 634 c.p.c, revocare il decreto ingiuntivo n. *omissis*, R.G. n. *omissis*, emesso in data 08.10.2018 dal Tribunale di Lecco;

Nel merito occorrendo anche in via riconvenzionale:

- accertare e dichiarare la nullità, assoluta o relativa, e/o l'inefficacia della fideiussione del 28.10.2015 prestata da FIDEIUSSORI a favore di BANCA e nell'interesse della SOCIETÀ S.R.L. e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e disporre la revoca;

- rigettare tutte le domande avanzate da BANCA poiché infondate in fatto ed in diritto;

In via istruttoria: all'occorrenza si insiste per l'ammissione di idonea CTU, volta ad accertare l'esatto ammontare dell'importo dovuto a fronte delle linee di credito, per anticipo fatture, sottoscritte in data 29.10.2015, 17.12.2015, 17.12.2015 e 28.12.2015 tra BANCA e la SOCIETÀ S.R.L. (a garanzia delle quali gli attori oppositi avevano rilasciato la fideiussione per cui è causa), rideterminando il saldo effettivamente dovuto alla stregua della normativa e giurisprudenza più recente, nonché delle risultanze della consulenza di parte elaborata dal Dott. *omissis* e già prodotta dagli oppositi come doc. 4), nonché alla luce delle considerazioni espresse dagli attori oppositi nella propria memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 1 nel merito dell'impatto anatomico sulla quota capitale ingiunta. In ogni caso: spese e competenze di causa rifusi.”

L'Avv. *omissis* chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Con osservanza.

*Sentenza, Tribunale di Lecco, Giudice Marta Paganini, n. 419 del 31 ottobre 2020***NOTE SCRITTE E PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DI BANCA**

L'esponente, richiamate le proprie argomentazioni e deduzioni, evidenziando nuovamente l'infondatezza dell'avversa opposizione, rifiutando il contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove formulate da controparte,

PRECISA LE CONCLUSIONI

come di seguito:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale, previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:

- nel merito: premessa ogni opportuna declaratoria, respingere l'opposizione in quanto inammissibile e comunque infondata in ogni domanda ed eccezione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. *omissis* del 9/10/2018 (R.G. *omissis*) per il quale è opposizione e comunque condannare l'opponente al pagamento dell'importo di euro 374.145,95.- oltre agli interessi come in decreto sino al saldo, ovvero al pagamento di quella diversa somma che fosse ritenuta di giustizia e ciò, se del caso, anche ai sensi degli artt. 2033 e 2034 cod. civ..
Con vittoria di spese, anche della fase monitoria.”

E CHIEDE

che la causa venga trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. *omissis* emesso in data 9.10.2018 con cui a FIDEIUSSORI, in qualità di garanti della fallita SOCIETÀ S.R.L., è ingiunto il pagamento in favore di BANCA in qualità di cessionaria di crediti ceduti da BANCA X della somma di € 374.145,95, oltre interessi e spese della procedura. A fondamento dell'opposizione, FIDEIUSSORI hanno contestato la legittimazione attiva di BANCA evidenziando la mancanza di specificità dei crediti ceduti così come pubblicati in Gazzetta Ufficiale; hanno inoltre contestato l'efficacia probatoria della certificazione ex art. 50 Tub allegata al ricorso monitorio (doc. 2 fascicolo opposta); hanno eccepito la nullità della fideiussione sottoscritta il 28.10.2015 per contrarietà all'art. 2 l. 287/90 (l. Antitrust); per l'ipotesi di ritenuta nullità parziale della fideiussione hanno eccepito il mancato rispetto del termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c., applicabile in virtù della sostituzione automatica di clausole a fronte della dedotta nullità della clausola n. 6 (rinuncia del termine di cui all'art. 1957 c.c.); nel merito ha contestato l'illegittima applicazione di interessi anatocistici nel corso del rapporto.

BANCA si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, le quali hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice all'udienza del 25.6.2020.

La presente opposizione è infondata e non merita accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a BANCA, che l'opponente fonda sul presupposto della genericità dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e prodotto sub doc. 1 fascicolo monitorio (doc. 4 opponente), in quanto non sarebbero indicati gli elementi distintivi che consentano l'individuazione dell'oggetto della cessione.

La materia è regolata dall'art. 58 Tub, che prevede che la cessionaria dia notizia della cessione dei crediti in blocco mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che l'adempimento di tali adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c..

La giurisprudenza di legittimità ha a tal proposito chiarito che *“in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica*

Sentenza, Tribunale di Lecco, Giudice Marta Paganini, n. 419 del 31 ottobre 2020

enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. 15884/19).

Tali requisiti appaiono soddisfatti nel caso di specie, atteso che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale fa riferimento a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) dei Cedenti (tra cui BANCA, con cui la SOCIETÀ S.R.L. ha intrattenuto i rapporti bancari che hanno dato origine all’azione monitoria, e rispetto alla quale gli odierni opposenti si sono costituiti garanti) derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”, con la specificazione che i dati identificativi dei singoli crediti sono messi a disposizione sul sito *omissis*.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il rapporto bancario che ha dato origine alla pretesa creditoria, consistente in n. 4 anticipi su fatture richiesti nel periodo ottobre/dicembre 2015 (doc. 1 fascicolo opponente), rientri nelle categorie indicate in Gazzetta Ufficiale sopra menzionate, con particolare riferimento ai “*finanziamenti erogati in altre forme tecniche ... sorti nel periodo compreso tra l’1.1.1955 e il 31.12.2017*”, e che pertanto siano rispettati i requisiti previsti dall’art. 58 Tub.

Parte opponente ha contestato l’efficacia probatoria della certificazione ex art. 50 Tub sia ai fini monitori che nel presente giudizio di opposizione. Si osserva tuttavia che tale questione non appare dirimente, in quanto il credito azionato da BANCA è relativo a n. 4 anticipi fatture (doc. 1 fascicolo monitorio), riconducibili allo schema negoziale dello sconto bancario, in forza dei quali, a fronte della pattuizione di un interesse, la banca ha anticipato il pagamento non scaduto dovuto da terzi ed il relativo credito è stato ceduto alla banca pro solvendo, sicché la banca, a fronte dell’inadempimento del terzo, è legittimata ad agire nei confronti del cedente per la restituzione degli importi corrisposti. Il credito pertanto risulta sufficientemente provato mediante la produzione in giudizio del contratto, delle fatture e dell’accredito in favore di SOCIETÀ SRL (doc. 1 fascicolo monitorio), desumibile altresì dagli estratti conto depositati nel corso del presente giudizio (doc. 11 fascicolo monitorio).

Con specifico riferimento alla fideiussione prestata da FIDEIUSSORI in data 28.10.2015 (doc. 3 fascicolo opposto), gli opposenti hanno dedotto la nullità della stessa per contrarietà all’art. 2 l. 287/90 (l. Antitrust), deducendo che le clausole n. 2, 6 e 8 riportano pedissequamente il testo delle corrispondenti clausole relative al modello ABI del 2003, che sono state oggetto di censura da parte della Banca d’Italia (Parere n. 55 del 2.5.2015 prodotto sub doc. 1 fascicolo opposto) la quale ha ritenuto che la loro applicazione uniforme determina l’effetto di falsare la concorrenza e si pone in contrasto con l’art. 2 co. 2 l. 287/90. È noto che la Corte di Cassazione (Cass. Civ. 29810/17) ha affermato la nullità delle fideiussioni, quali a valle, ancorché stipulate prima del predetto parere della Banca d’Italia ma dopo l’intesa stessa.

Occorre peraltro precisare in primo luogo che secondo l’orientamento maggioritario formatosi nella giurisprudenza di merito sul punto, la questione è limitata alle sole fideiussioni omnibus, le uniche prese in considerazione dallo schema ABI e quindi dal Parere della Banca d’Italia del 2005, mentre nel caso di specie la fideiussione sottoscritta dagli opposenti è specifica, relativa ad “operazioni antoliquidantisi di € 700.000” (doc. 3 fascicolo opposto).

In ogni caso, ciò che risulta assorbente nel caso di specie è la mancata allegazione e prova circa l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale, e pertanto in primo luogo dell’applicazione uniforme delle clausole contestate nel sistema bancario.

Come infatti ha chiarito la giurisprudenza di legittimità successivamente alla pronuncia sopra menzionata, “*il carattere uniforme dell’applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d’Italia su cui l’attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In*

Sentenza, Tribunale di Lecco, Giudice Marta Paganini, n. 419 del 31 ottobre 2020

quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.” (Cass. Civ. 30818/18).

Il Parere del 2005 sopra menzionato ha infatti censurato le predette clausole non in sé, bensì in quanto uniformemente applicate nel sistema bancario. L'allegazione e la prova di tale ultima circostanza, che costituisce elemento costitutivo dell'intesa anticoncorrenziale, era a carico di parte opposta, ed è invero totalmente mancata nel presente giudizio.

Né l'applicazione uniforme di tali clausole può automaticamente desumersi dal Parere della Banca d'Italia. Se è vero infatti che la Corte di Cassazione (Cass. Civ. 13846/19) ha affermato che tale pronuncia possiede “*un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale*”, si ritiene che ciò vada comunque contestualizzato temporalmente: la pronuncia citata si riferiva infatti ad una fideiussione omnibus sottoscritta nel dicembre 2005, rispetto alla quale del tutto ragionevolmente l'uniforme applicazione delle clausole poteva presumersi dall'accertamento svolto dalla Banca d'Italia pochi mesi prima. Non pare invece potersi affermare lo stesso nel caso di specie, in cui la fideiussione è stata sottoscritta in data 28.10.2005, ossia a distanza di 10 anni dal citato Parere.

Quanto finora osservato si configura come assorbente rispetto alla disamina delle conseguenze derivanti dall'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale ex art. 2 l. 287/90 in termini di nullità assoluta, relativa o di illiceità ristorabile in via risarcitoria.

Quanto infine alle contestazioni svolte dagli opposenti nel merito, si evidenzia la genericità delle stesse, con particolare riferimento alla ipotizzata applicazione di interessi anatocistici, e ci si riporta a quanto sopra esposto in merito alla prova fornita circa la sussistenza e l'ammontare del credito, costituito da n. 4 anticipi su fatture (doc. 1 fascicolo opposta).

Con riferimento alla contestazione riguardante gli interessi successivi, richiesti in ricorso “*al tasso del 7,75% dal 7 giugno 2018 sino al saldo*”, si osserva come ogni questione sollevata dagli opposenti in relazione al tasso richiesto è irrilevante, atteso che nel decreto ingiuntivo sono stati riconosciuti “*gli interessi legali come indicato in ricorso*”. Deve pertanto ritenersi che la domanda avente ad oggetto gli interessi successivi non abbia trovato accoglimento in relazione al richiesto tasso del 7,75%, bensì unicamente con riferimento agli interessi legali, e che il riferimento a quanto indicato in ricorso debba intendersi riferito alla decorrenza, indicata in ricorso dal 7.6.2018 al saldo. Né a ben vedere l'anatocismo contestato sotto tale specifico profilo si configura come illegittimo, atteso che l'art. 1283 c.c. prevede che gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi dal giorno della domanda giudiziale.

Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo, ridotta la fase istruttoria in considerazione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di parte opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. *omissis* emesso dal Tribunale di Lecco in data 9.10.2018;
- condanna FIDEIUSSORI a rifondere a BANCA le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 13.000 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.

Lecco, 30.10.2020

Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini

Sentenza, Tribunale di Lecco, Giudice Marta Paganini, n. 419 del 31 ottobre 2020

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS